IZS
TERAMO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DEL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO

IZS.IT

Teramo 28/11/2024

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DEL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO

Indice

CAPO I – OGGETTO E DISCIPLINA

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – **Ambito di applicazione**

Art. 3 –Esclusioni

Art. 4 – Autorizzazione

Art. 5 – Imputazione

Art. 6 – Documentazione

Art.7–Entrata in vigore

CAPO I – OGGETTO E DISCIPLINA DELLE SPESE DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DEL PRESTIGIO DELL'ISTITUTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le spese di promozione del prestigio e dell'immagine dell'Istituto, intendendo per tali unicamente le seguenti:

- quelle finalizzate a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Istituto, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale regionale, nazionale ed internazionale;
- quelle finalizzate all'incremento e sviluppo dei rapporti di collaborazione tecnico-scientifica e di cooperazione;
- quelle derivanti dai doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, o in occasione di manifestazioni o iniziative di cui l'Istituto sia promotore ovvero risulti coinvolto.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le spese in oggetto possono derivare da rapporti con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, con cui l'Istituto o le sue strutture entrano in relazione per le attività svolte o da svolgere in campo scientifico, culturale, sociale, ed amministrativo, o comunque in ogni campo nel quale siano presenti interessi istituzionali, anche di natura economica.

Tali spese sono riferibili agli organi e/o dirigenti posti al vertice e quindi esponenziali delle Istituzioni coinvolte e comunque dotati – direttamente o per delega - di veste rappresentativa, ovvero di particolare rilievo sociale e professionale.

Sono da considerare spese ammissibili quelle sostenute per:

a) L'ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche, di dirigenti che nell'occasione rappresentano Enti e Associazioni a rilevanza scientifica, sociale, politica, culturale o di personalità di rilievo negli stessi settori;
b) Spese minute di vario genere derivanti da doveri di ospitalità;
c) Atti di cortesia, consistenti in acquisto di omaggi (fiori, volumi, produzioni artistiche, oggetti simbolici, targhe, ecc.) da consegnare o inviare in occasione di incontri o visite di autorità e personalità nazionali ed internazionali o di ricorrenze e/o festività di carattere religioso o civile, di natura simbolica e di modico valore;

La tipologia e il tenore delle spese in oggetto devono comunque rispettare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a rigorosi criteri di ragionevolezza anche tenuto conto dei doveri di reciprocità con i soggetti e le istituzioni con cui l'Istituto intrattiene le proprie relazioni e delle consuetudini proprie dei diversi contesti nazionali e internazionali.

Art. 3 – Esclusioni

Restano escluse dal novero delle spese di promozione del prestigio e dell'immagine dell'Istituto – in quanto non consentite - tutte quelle consistenti in atti di mera liberalità oppure destinate ad attività ricreative del personale dipendente.
Le spese sostenute da dipendenti dell'Istituto per le colazioni di lavoro consumate nella località sede di missione, in occasione e per l'assolvimento dei doveri di promozione del

prestigio e dell'immagine dell'Istituto su indicati si considerano tali solo per la parte non coperta dal rimborso delle spese di missione.

Nei confronti di componenti di Commissioni, Collegi, Nuclei ecc. a favore dei quali – a prescindere dall'eventuale gettone di presenza – è previsto il trattamento di missione ovvero un rimborso spese corrispondente non sono ammesse le spese di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Autorizzazione

Le singole spese di promozione del prestigio e dell'immagine dell'Istituto sono disposte direttamente dal Direttore Generale dell'Istituto o dallo stesso formalmente autorizzate, quando richieste dal Dirigente Responsabile della struttura interna interessata all'evento. La disponibilità all'interno dell'apposito capitolo del Bilancio di Previsione relativo all'esercizio di competenza costituisce il necessario presupposto. In ogni caso, la liquidazione di tali spese avviene previo controllo della disponibilità di bilancio, nonché dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa sulla quale dovranno essere riportati tutti gli elementi necessari per la liquidazione (c.d.c., iniziativa alla quale si riferisce la spesa).

Art. 5 –Imputazione

Le spese di promozione del prestigio e dell'immagine dell'Istituto rientrano nella tipologia delle spese in economia e devono essere previste in appositi conti del Bilancio preventivo economico annuale dell'Istituto relativo all'esercizio di riferimento. I limiti di importo delle predette spese sono stabiliti annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, fermo restando che:

- Le spese fino ad un importo complessivo di € 1.000,00 possono essere liquidate e pagate, anche tramite cassa economale, sulla base della sola disposizione o autorizzazione da parte del Direttore.
- Le spese di importo superiore al predetto necessitano della contestuale approvazione ovvero, in caso di urgenza, della ratifica da parte del Direttore Generale dell'Istituto, anche ai fini della corretta imputazione al competente capitolo di bilancio.

Art. 6 - Documentazione

La documentazione relativa alle spese di promozione del prestigio e dell'immagine dell'Istituto è raccolta e conservata ad opera del dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio, a giustificazione dei movimenti contabili concernenti il relativo capitolo di spesa.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera del Direttore generale di approvazione del medesimo (Deliberazione DG n. 625 del 28/11/2024)